



Unione di Comuni montana Colline Metallifere

Comuni di Massa Marittima, Monterotondo Marittimo, Montieri e Roccastrada

Provincia di Grosseto

ORDINANZA N. 173

DEL 16/07/2026

OGGETTO: COMUNE DI ROCCASTRADA: ORDINANZA DI MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE NEL C.A. DI ROCCASTRADA, NELLE VIE DEL CENTRO STORICO, NEI GIORNI 24-25-26 LUGLIO 2026, DALLE ORE 16:00 ALLE ORE 24:00, PER MANIFESTAZIONE DENOMINATA 'MERCANTINE IN POGGIO'.

IL RESPONSABILE DEL POLIZIA LOCALE ASSOCIATA

CONSIDERATO che nei giorni 24-25-26 luglio 2026 si svolgerà in Roccastrada, la manifestazione "Mercantine in Poggio", organizzata dalla Pro Loco di Roccastrada APS, con sede in Via del Convento n. 35, Roccastrada (Gr);

VISTA l'istanza prot. 11698 del 04/06/2026 inoltrata dal Sig. Pistolesi Giorgio, nato il 23/04/1953 a Roccastrada (GR) e residente a Roccastrada in Via della Trachite n. 10, in qualità di Presidente della Pro Loco Roccastrada APS, dove si richiede la chiusura al traffico veicolare e l'istituzione di un divieto di sosta in Roccastrada, Largo Garibaldi, Via Indipendenza, Piazza dell'Orologio, Via IV Novembre, Via della Chiesa, Piazza della Chiesa, Piazzetta dell'Incrociata, Via del Poggio e Via del Collese, nei giorni 24-25-26 Luglio 2026, con orario 16:00-24:00, per lo svolgimento di tale manifestazione;

CONSIDERATO che per ragioni di sicurezza è necessario che sia evitato il transito contemporaneo dei pedoni e dei veicoli nell'area interessata dai festeggiamenti, e che, sempre per ragioni di sicurezza, è necessario che l'area oggetto di tale manifestazione sia sgombra da veicoli in sosta;

VISTA l'Autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico rilasciata dalla U.O. 4 del Comune di Roccastrada, prot. n. 10706 del 15/07/2026;

VISTA l'informativa Comando di Polizia Locale in data 04/07/2026;

VISTO il parere del Ministero dell'Interno del 18/01/2006 con il quale si demanda alla competenza dirigenziale l'emanazione di ordinanze di disciplina della circolazione stradale in tutte le ipotesi in cui l'atto sia a contenuto vincolato (debba essere adottato per oggettive motivazioni di natura tecnica, caratteristiche strutturali della strada ecc.) o temporaneo (per modifiche alla circolazione stradale che siano legate a circostanze specifiche: lavori sulla sede stradale, manifestazioni o feste locali, ecc. ecc., e di durata circoscritta all'evento);

RILEVATO che l'adozione del provvedimento di disciplina della circolazione stradale di cui al presente provvedimento rientra nelle casistiche di vincolarietà e/o temporaneità in premessa descritte in quanto la circolazione stradale viene modificata nelle vie del centro abitato di

Roccastrada, nei giorni 24-25-26 Luglio 2026 dalle ore 16:00 alle ore 24:00, per lo svolgimento della manifestazione di cui in premessa;

VISTO l'art. 7, del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 285/1992;

VISTO il regolamento di attuazione del C.d.S.;

VISTO l'art. 2 del Regolamento di Polizia Locale approvato con Delibera della Giunta Esecutiva dell'Unione dei Comuni n° 55 del 16-08-2022, trattante l'adozione dei provvedimenti in materia di circolazione stradale, e il Decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni n. 17/2025 che affida al sottoscritto la responsabilità del servizio associato di Polizia Locale;

VISTO l'art. 107 del D.Lgs. nr. 267/2000;

ORDINA

la CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE e l'ISTITUZIONE TEMPORANEA DI DIVIETO DI SOSTA ambo i lati, con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli – come disposto dall'Art. 120 comma 1 lett. a) – Fig. II 74 e art. 83 comma 10 – Fig. II 6/m - del Reg. di esecuzione e Attuazione del Nuovo C.d.S. – D.P.R. 16.12.1992 nr. 495 in Roccastrada, Largo Garibaldi, Via Indipendenza, Piazza dell'Orologio, Via IV Novembre, Via della Chiesa, Piazza della Chiesa, Piazzetta dell'Incrociata, Via del Poggio e Via del Collese, nei giorni 24-25-26 Luglio 2026 dalle ore 16:00 alle ore 24:00;

sotto l'osservanza di tutte le leggi e regolamenti atte a preservare le pubbliche strutture, l'incolumità delle persone e i diritti dei terzi nonché sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:

Il suddetto provvedimento dovrà essere dimensionato nel tempo e nello spazio sulla base delle reali esigenze connesse alla concessione di suolo pubblico in modo da limitare i disagi per i residenti.

Nel caso si renda necessario il transito dei veicoli di soccorso e d'emergenza dovrà essere garantito immediatamente il passaggio dei suddetti mezzi.

L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE, A MEZZO PROPRIO PERSONALE INCARICATO, DOVRÀ PROVVEDERE AL POSIZIONAMENTO ED ALLA SUCCESSIVA RIMOZIONE AL TERMINE DELLA MANIFESTAZIONE DELLA SEGNALETICA STRADALE TEMPORANEA anche in collaborazione con il Settore Tecnico Comunale se del caso.

DISPONE

Al Sig. **Pistolesi Giorgio**, meglio generalizzato in premessa:

A. il compito di provvedere, in tutti i siti interessati, al posizionamento della necessaria segnaletica stradale provvisoria e l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire entro i termini temporali prescritti dal vigente Codice della Strada; in occasione della posa in opera della

segnaletica stradale provvisoria dovrà essere temporaneamente occultata la segnaletica stradale eventualmente in contrasto. Al termine della manifestazione sarà compito dell'associazione richiedente il provvedimento provvedere al ripristino della preesistente segnaletica;

B. il posizionamento della segnaletica provvisoria atta ad interdire la sosta dovrà essere effettuato almeno 48 ore prima dell'inizio dell'occupazione e comunicato via e-mail all'indirizzo poliziale@unionecomunecollinemetallifere.it, con indicazione del giorno, località orario dell'avvenuto posizionamento;

C. tutti gli allestimenti/strutture che verranno installate dovranno essere posizionate in modo tale da garantire sempre e comunque la possibilità di transito dei veicoli di soccorso e polizia che dovessero avere la necessità di raggiungere qualunque luogo in qualunque momento;

D. la segnaletica necessaria a rendere esecutiva la presente ordinanza, costituita da un segnale di divieto di transito (fig II 46 Art. 116 del reg di es.del C.d.S.) e da un segnale di divieto di sosta (fig II 74 Art. 120 del reg di es. del C.d.S.) da apporsi all'inizio dei lati di accesso ai tratti interessati dal presente provvedimento dovrà essere apposta almeno 48 ore prima dell'inizio della validità della presente ordinanza e rimossa a cura della Richiedente;

E. che sia comunque garantito il passaggio in sicurezza dei veicoli dei mezzi di soccorso e di quelli della Forza pubblica;

F. che sia provveduto a dare diffusione al presente provvedimento al fine di ridurre al minimo i disagi per gli utenti della strada;

G. che al termine dell'occupazione l'area sia sgomberata da qualsiasi materiale o ingombro di qualsiasi natura;

H. che siano fatti salvi i diritti dei terzi;

I. all'Organizzatore della manifestazione compete il compito di provvedere, in tutti i siti interessati, al posizionamento della necessaria segnaletica stradale provvisoria e l'informazione alla cittadinanza dovrà avvenire entro i termini temporali prescritti dal vigente Codice della Strada;

J. agli organizzatori dell'evento è demandato il compito di garantire idoneo presidio, con personale addestrato per accoglienza e informazioni al pubblico per tutta la durata degli eventi;

K. tutti gli allestimenti/strutture che verranno installate dovranno essere posizionate in modo tale da garantire sempre e comunque la possibilità di transito dei veicoli di soccorso e polizia che dovessero avere la necessità di raggiungere qualunque luogo in qualunque momento;

L. tutti i veicoli autorizzati a circolare dovranno procedere passo d'uomo garantendo la totale sicurezza della circolazione stradale e dell'incolumità pubblica;

M. i divieti e le limitazioni di cui sopra siano resi noti a mezzo della prevista segnaletica stradale, da avvisi e comunicazioni nei modi più opportuni;

N. che il richiedente si doti dei titoli necessari allo svolgimento delle manifestazioni sopra indicate.

Il presente provvedimento è pubblicato sull'Albo Pretorio on-line dell'Unione dei Comuni Montana Colline Metallifere e trasmesso al Comune di Roccastrada.

DEMANDA

Agli organi di controllo di cui all'art.12 CdS la corretta esecuzione della presente ordinanza.

AVVISA

Che in caso di inadempienza, in tutto o in parte del contenuto della presente ordinanza, si procederà a punire gli eventuali trasgressori ai sensi e per gli effetti delle norme contenute nel Codice della Strada.

Che il responsabile del procedimento è il Resp. del Servizio di P.L. Dott. Adriano Innocenti.

Si avverte che chiunque può ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo della Regione Toscana ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Il Responsabile
POLIZIA LOCALE ASSOCIATA
Adriano Innocenti

Atto originale in formato digitale.

Le sottoscrizioni indicate nell'atto sono state apposte con firme elettroniche in corso di validità, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/03/2005, n. 82 (CAD)

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede di UNIONE DI COMUNI MONTANA COLLINE METALLIFERE. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Adriano Innocenti in data 16/07/2026